



## Gli strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza per l'imprenditore agricolo

Il nuovo “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui al **D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) e s.m.i.** è intervenuto con una profonda **revisione complessiva della disciplina della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore agricolo**, prevedendo anche per tale imprenditore un ampio armamentario di strumenti stragiudiziali e giudiziali di risoluzione delle citate condizioni: vediamo quali sono in dettaglio i nuovi strumenti in questo contributo.

**Manuel Del Linz**  
**Associate | Deloitte Legal**


Il motivo di un *focus* sugli **strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo** trova giustificazione nell'importanza di un settore strategico per l'economia italiana, che negli ultimi tempi, da un lato, a causa della pandemia da Covid-19 e, dall'altro lato, a causa dei cambiamenti climatici <sup>(1)</sup>, sta attraversando un grave momento di crisi. Infatti, secondo i dati ISTAT, a ottobre 2020 in Italia le aziende agricole attive erano 1.133.023 – di cui il 93,5% imprese individuali e familiari, il 4,8% società di persone, l'1% società di capitali e lo 0,3% società cooperative – con una superficie agricola utilizzata (SAU) di 12.535 mila ettari e una superficie agricola totale (SAT) di 16.474 mila ettari, un valore di produzione di 32.858 milioni di euro, pari al 2,2% del PIL nazionale, e un numero complessivo di occupati pari a 1.239.000 <sup>(2)</sup>.

Per l'imprenditore agricolo il legislatore del '42, com'è noto, ha previsto uno statuto "speciale", differenziato da quello proprio dell'imprenditore commerciale e imperniato sul suo esonero dal fallimento e alle altre procedure concorsuali, ricavabile dal disposto dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), in ragione del rischio legato al ciclo biologico, della scarsa complessità del ceto creditorio, che risultava limitato e costituito prevalentemente dalle banche e della natura, per lo più immobiliare, dell'azienda agricola.

Tuttavia, le progressive e profonde trasformazioni registrate nel settore agricolo, nell'allevamento e nella silvicoltura (a livello procedimentale, tecnologico e industriale) – che hanno spinto il legislatore ad un'importante **riscrizione dell'art. 2135 c.c. con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228** – hanno in parte attenuato le accennate differenze che giustificavano l'iniziale privilegio dell'esenzione dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali rispetto all'imprenditore commerciale, facendo emergere la necessità/opportunità di un'esecuzione collettiva anche per l'imprenditore agricolo.

Tale trasformazione, quindi, ha reso manifesta l'esigenza di dotare anche l'imprenditore agricolo di strumenti finalizzati ad affrontare le situazioni di crisi tramite il raggiungimento di accordi con i creditori, sotto l'egida del Giudice o comunque di un soggetto terzo agevolatore (*i.e.* un «esperto»).

Infatti, come evidenziato in dottrina «*l'agricoltura è [...] una attività di impresa che oggi ha il medesimo impatto sul mercato dell'impresa commerciale, ovvero è livellata per giro d'affari, incidenza sui creditori, relazioni con i mercati nazionali e internazionali*» (3).



In tale prospettiva, si sono quindi registrati alcuni **interventi normativi**, non coordinati tra loro, a partire da quello contenuto nell'**art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98**, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modifiche nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che, *“in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia”*, ha previsto una prima apertura (seppur limitata) delle procedure concorsuali all'imprenditore agricolo. In particolare, con questo primo intervento **il legislatore ha esteso all'imprenditore agricolo in stato di crisi o di insolvenza l'accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui all'art. 182-*bis* l.fall. e **alla transazione fiscale** di cui all'art. 182-*ter* l.fall., procedimento, quest'ultimo, **di indubbia significatività laddove si consideri che lo stato di**

**crisi o di insolvenza dell'impresa può dipendere**, come nella maggior parte dei casi dipende, **dalle passività tributarie e previdenziali**.

Successivamente, con la **legge 27 gennaio 2012, n. 3**, recante disposizioni in **materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, successivamente modificata e integrata, **il legislatore ha introdotto** nel nostro ordinamento **procedimenti dedicati alla gestione delle situazioni di «sovraindebitamento»** esclusi dall'ambito di applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), tra i quali, dunque, **i consumatori, gli imprenditori sotto-soglia o minori, i professionisti, le «start-up innovative»** <sup>(4)</sup> e, per l'appunto, **gli imprenditori agricoli** <sup>(5)</sup>. Nello specifico, con questo secondo intervento **il legislatore ha riconosciuto all'imprenditore agricolo la possibilità di accesso alle procedure di accordo di composizione della crisi** di cui all'art. 10 della legge n. 3/2012 e **liquidazione del patrimonio** di cui all'art. 14-ter della medesima legge.

Si segnala, peraltro, che tali interventi normativi non hanno minimamente inciso sul profilo dei rapporti tra le figure dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore commerciale, oggetto anche di recenti pronunce della Supremo Collegio, le quali hanno ribadito, da un lato, che *“[l]’esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, cod. civ. il corrispondente onere probatorio”* (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24 agosto 2018, n. 21176), e, dall'altro lato, che *“[l]’esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la dimostrazione, da parte di chi la invoca, in ossequio all’art. 2697, comma 2, cod. civ. e del principio di vicinanza della prova, della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, comma 3, cod. civ., dovendosi*

*segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 22 marzo 2022, n. 9353).*



Il **“Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”** <sup>(6)</sup> ha espressamente abrogato attraverso l’art. 374 CCII la disposizione dell’art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, **senza però escludere o limitare le facilitazioni che consentivano all’imprenditore agricolo l’accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui all’art. 182-*bis* l.fall. e alla **transazione fiscale** di cui all’art. 182-*ter* l.fall.

Infatti, il **nuovo Codice**, nella prospettiva di regolamentazione di tutte le situazioni di crisi o insolvenza che riguardino professionisti o imprenditori di qualsiasi genere e in qualunque settore (art. 1 CCII), **ha sensibilmente ampliato il quadro degli strumenti di tutela a cui può oggi accedere**

**l'imprenditore agricolo per far fronte a situazioni di «sovraindebitamento, cioè allo stato di crisi o di insolvenza in cui può incorrere (7).**

In particolare, oggi l'imprenditore agricolo, che versi in condizioni di **“squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”** che ne renda probabile l'insolvenza o la sola crisi (8), **può innanzitutto accedere alla composizione negoziata** oggi disciplinato agli artt. 12 e ss. CCII (9), che non si atteggia ad una procedura concorsuale bensì ad un percorso di risanamento dell'impresa, con mantenimento della gestione dell'impresa, che si svolge sotto la supervisione e con l'aiuto di un professionista indipendente monocratico (*i.e.* l'“Esperto”). Tale soluzione, peraltro, **consente all'imprenditore di richiedere anche la concessione di misure protettive del patrimonio nei confronti sia di singoli creditori sia con efficacia *erga omnes***, e può condurre a diversi possibili esiti, a seconda che si tratti di impresa agricola sopra o sotto soglia *ex art. 2, comma 1, lett. d)*, CCII.

**Per le imprese agricole sopra soglia**, infatti, quando è individuata una soluzione, **le parti possono concludere ai sensi dell'art. 23, co. 1, CCII, alternativamente:**

- a)** un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all'art. 25-*bis*, co. 1, se, secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b)** una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 62 CCII, che consiste sostanzialmente in un *pactum de non petendo*, e quindi in una mera dilazione di pagamento (10);
- c)** un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324 CCII, senza necessità di attestazione, a condizione che l'esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Diversamente, **per le imprese agricole sotto-soglia** quando è individuata una soluzione, **le parti possono concludere, ai sensi dall'art. 25-*quater*, co. 3, CCII, alternativamente:**

- a) un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale, senza indicazioni di un lasso temporale minimo;
- b) un accordo avente il contenuto dell'art. 62 CCII, cioè una convenzione di moratoria;
- c) un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti premiali di cui all'art. 25-*bis*, co. 5, CCII, se l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

In alternativa a tutte le ipotesi sopra evidenziate di contratto, convenzione o accordo con tutti o alcuni dei creditori, **l'imprenditore agricolo sopra o sotto soglia può unilateralmente**, alternativamente:

- a) proporre tramite OCC la domanda di concordato minore di cui all'art. 74 CCII, che richiama la disciplina del concordato preventivo ed è diretto alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, fermo restando comunque che la finalità essenziale è rappresentata dalla soddisfazione dei creditori, per cui la procedura deve rappresentare un'alternativa conveniente alla liquidazione controllata <sup>(11)</sup>;
- b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 268 CCII, che riprende in parte la disciplina della liquidazione giudiziale, essendo volta sempre alla monetizzazione del patrimonio del debitore;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-*sexies* CCII, il cui fine è esclusivamente quello di sbloccare la composizione negoziata quando le trattative non abbiano portato ad alcuna soluzione <sup>(12)</sup>;
- d) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII (ordinari, agevolati e ad efficacia estesa) <sup>(13)</sup>, con la possibilità di fruire, in caso di accordi ad efficacia estesa, di una riduzione della percentuale di adesioni ridotta dal 75% al 60% dei creditori appartenenti alla categoria, a condizione che il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione finale dell'esperto.





Qualora l'imprenditore agricolo, che versi in condizioni di **«sovraindebitamento»**, non intenda accedere al percorso di composizione negoziata della crisi appena evidenziato, per far fronte alla situazione di crisi o insolvenza si ritiene che possa direttamente predisporre un piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 CCII, cioè di un piano rivolto ai creditori, di contenuto estremamente eterogeneo, **non soggetto alla valutazione del tribunale bensì ad attestazione da parte di un professionista indipendente** ex art. 2, co. 1, lett. o), CCII <sup>(14)</sup>, inoltre potrà certamente proporre tramite OCC la domanda di concordato minore di cui all'art. 74 CCII, chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 268 CCII, oppure chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII (ordinari, agevolati e ad efficacia estesa).

In conclusione, il nuovo "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza" ha finalmente effettuato la revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi auspicata nell'art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo oggi un armamentario di strumenti stragiudiziali e giudiziali che consentono all'imprenditore agricolo di affrontare ogni situazione di crisi e insolvenza, reversibile o irreversibile.

## NOTE

(<sup>1</sup>) Si v. CAPPELLINIO M., *La siccità abbatte il Pil agricolo del 10%. Danni alle imprese per 6 miliardi di euro*, in *ILSole24Ore*, 24 luglio 2022.

(<sup>2</sup>) Le attività economiche principali realizzate dalle imprese appartenenti al macro-settore agricoltura silvicoltura e pesca afferiscono in maniera consistente alle coltivazioni, siano esse permanenti (oltre il 36%) che non permanenti (poco meno del 32%). Rilevante è anche la presenza di aziende che alle coltivazioni associano le attività di allevamento così come quelle specializzate nel solo allevamento, mentre le altre attività rivestono un ruolo secondario.

(<sup>3</sup>) CARMIGNANI S., *Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, in *Studi Senesi*, 2019, fasc. 1-2, p. 11.

(<sup>4</sup>) L'art. 31, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, al fine di ridurre i tempi di soluzione della crisi d'impresa, ha stabilito che *"la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3"*.

(<sup>5</sup>) A riguardo, si segnala la pronuncia del Tribunale di Rimini, 16 dicembre 2020, il quale ha statuito che *"L'art. 7, comma 2-bis, L. n. 3/2012, articolo specificamente riferito all'imprenditore agricolo, non menziona fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, ovvero sia l'essere soggetto alle procedure concorsuali c.d. maggiori. Ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento, la possibilità per lo stesso di accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall., facoltà estesa all'imprenditore agricolo dall'art. 23, comma 43 del D.L. n. 98/2011. Va dunque riconosciuta la cumulatività in capo all'imprenditore agricolo dello strumento negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182-bis della L. Fall. con quello di cui all'art. 10 della L. n. 3/2012, indipendentemente dalla sussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 della L. Fall."*.

(<sup>6</sup>) *"Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza"* di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), da ultimo integrato e modificato anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva sull'insolvenza – Direttiva Insolvency), dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

(<sup>7</sup>) Art. 2, co. 1, lett. c), CCII, che definisce il «sovraindebitamento» come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

(<sup>8</sup>) Si segnala che il Tribunale di Bologna, sez. IV civ. e procedure concorsuali, 8 novembre 2022, Giud. dott. Maurizio Atzori, ha Anche l'imprenditore insolvente può accedere alla procedura di composizione negoziata laddove tale stato risulti reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità. *Contra*, nel senso dell'inammissibilità dell'accesso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese insolventi si v. Tribunale di Siracusa, sez. I civ., 14 settembre 2022, tutte in *Unijuris.it*.

(<sup>9</sup>) Si segnala che in sede di chiarimenti resi ieri 29 marzo 2022, alla Camera, dalla sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, in risposta ad un'interrogazione riguardante alcune criticità applicative rilevate in relazione alle disposizioni contenute nel D.L. n. 118/2021, con particolare riferimento all'art. 2, co. 1, ha escluso che tale disposizione possa considerarsi *"foriera di dubbi interpretativi"*, evidenziando che dalle parole utilizzate nella disposizione in esame "imprenditore commerciale e agricolo" non sembrerebbe infatti possa desumersi la convinzione che per poter accedere alla composizione negoziata si debba essere contemporaneamente imprenditore agricolo e commerciale.

(<sup>10</sup>) L'art. 62, co. 1, CCII prevede espressamente la possibilità che la convenzione di moratoria possa essere conclusa anche tra un imprenditore non commerciale e i suoi creditori.

(<sup>11</sup>) Tale finalità emerge inequivocabilmente dal disposto del comma 2, lett. d), dell'art. 76 CCII, il quale richiede che il piano debba contenere espressamente *"l'illustrazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

(<sup>12</sup>) ILLUMINATI A., sub art. 25-sexies CCII, in *Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 126, che osserva come l'accessibilità alla procedura di concordato semplificato sia riservata *"a tutti coloro che possono chiedere la nomina dell'esperto"*.

(<sup>13</sup>) L'art. 57 CCII prevede espressamente la possibilità che gli accordi di ristrutturazione dei debiti possano essere conclusi anche da un imprenditore non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, al quale sono destinate le sole procedure di sovraindebitamento.

(<sup>14</sup>) Nonostante il dibattito registratosi in dottrina sotto il vigore della vecchia Legge fallimentare in merito all'accessibilità dei piani attestati ai soli imprenditori fallibili, la nuova formulazione sembra consentire dell'art. 56 CCII, che individua quale presupposto soggettivo, la sola qualifica di imprenditore, sembra consentire l'applicazione anche all'imprenditore agricolo. A riguardo, infatti, deve ravvisarsi anche uno specifico interesse a seguito dell'ampliamento dell'ambito di operatività dell'esenzione da revocatoria anche a quella ordinaria (art. 166, co. 3, lett. d), CCII e 274, co. 2, CCII) e della disciplina della liquidazione controllata nel sovraindebitamento. Si v. in tal senso LENOCI V., sub art. 56 CCII, in *Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza*, diretto da F. Di Marzio, Milano, 2022, p. 236.

# Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

**Make an impact that matters.** Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

**The future of law is here, today.**



Il nostro impegno concreto per  
un'evoluzione sostenibile

---

## Key Contacts

### Massimo Zamorani

Partner | Head of Crisis & Restructuring Team

[mzamorani@deloitte.it](mailto:mzamorani@deloitte.it)

### Manuel Del Linz

Associate | [mdellinz@deloitte.it](mailto:mdellinz@deloitte.it)

# Deloitte.

## Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.